

Direzione Competitività del sistema regionale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
commercio@regione.piemonte.it
programmazionecommerciale@cert.regionepiemonte.it

Data 10-07-2015

Protocollo 10812 /A19050

Classificazione 009.10.20.1/2015A.

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE PROVINCE DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO
DEL PIEMONTE**

**E p.c. AL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Dott.ssa Laura BERTINO**

LORO SEDI

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO. Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" Capo I. Indicazioni interpretative ed applicative.

Con Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 sono state introdotte norme di semplificazione in diversi settori di competenza regionale tra cui quello produttivo e dei servizi, al fine di adeguare il quadro normativo regionale ai contenuti e principi enunciati dalla Direttiva servizi quali la pienezza della libertà di impresa e, conseguentemente, della libertà di concorrenza, ed ai più recenti sviluppi normativi succedutisi a livello statale in materia di liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione delle procedure amministrative.

In riferimento al comparto del commercio, la manovra regionale di semplificazione, di cui al Capo I della legge regionale in oggetto, ha inciso principalmente sulle procedure e formalità relative all'avvio e allo svolgimento dell'attività di impresa, al fine di eliminare restrizioni normative e procedure amministrative onerose che limitano l'iniziativa economica e la competitività delle imprese compromettendo l'esplicitarsi di un regime di piena concorrenza del mercato.

Referenti:

Dott.ssa Grazia Aimone
Tel 011/432.35.04

Dott.ssa Maria Luisa Impallomeni
Tel 011/432.40.25

Fax 011/432.30.76
Via Pisano, 6 - 10152 Torino



A tale proposito, si fa presente che le misure di semplificazione e liberalizzazione introdotte nell'ordinamento regionale nella materia del commercio derivano da un percorso di collaborazione interistituzionale fra Regioni e Ministero dello Sviluppo Economico, in considerazione della criticità intrinseca alla materia sotto il profilo del riparto istituzionale delle competenze: la stessa infatti, pur attribuita alla competenza legislativa regionale in modo esclusivo, è tuttavia particolarmente interessata dalla tematica della concorrenza, funzione trasversale di competenza esclusiva statale. D'altro canto, la definizione dei regimi di accesso alle attività di commercio attiene alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti sul territorio nazionale", funzione trasversale anch'essa di competenza statale.

In particolare, fra le tematiche oggetto di tale confronto, si evidenziano i regimi giuridici per l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali, che costituiscono "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti sul territorio nazionale", e necessitano conseguentemente di una disciplina omogenea sul territorio nazionale, per una parità di trattamento tra i soggetti che intendono avviare una medesima attività commerciale.

Premesso quanto sopra, la semplificazione attuata in materia di commercio con la L.R. n. 3/2015 ha interessato:

- la legge di comparto della somministrazione di alimenti e bevande, Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la legge quadro regionale del commercio, Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- inoltre è stato effettuato un intervento di razionalizzazione del titolo VII della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno" recante disposizioni in materia di commercio al dettaglio e di somministrazione rese necessarie nel corso dell'anno 2009, nel contesto della legge regionale generale di adeguamento alla Direttiva servizi.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1 della L.R. n. 38/2006 e dell'art. 6, comma 4-ter della L.R. n. 28/1999, si forniscono con la presente nota alcune indicazioni in merito alle novità accennate, articolate per legge di riferimento e per tematiche rilevanti, per consentirne una più agevole interpretazione ed applicazione.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 38 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"

• **Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:** sono stati modificati gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 38/2006 relativi rispettivamente ai requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività in discorso mediante rinvio alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., di recepimento della Direttiva servizi, in quanto le disposizioni relative ai requisiti di accesso per tutti i servizi rientranti nell'ambito della stessa e, fra questi, il commercio interno, afferiscono alla competenza in materia di professioni regolamentate riservata allo Stato ed in nessun modo derogabile da leggi regionali di settore, che devono conseguentemente essere adeguate ai nuovi principi e contenuti.

In riferimento alle modifiche intervenute all'art. 5 della L.R. n. 38/2006 relativamente ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività in argomento si evidenziano le seguenti questioni:

- **maggiore età:** l'adeguamento della disciplina regionale mediante rinvio alle norme statali ha comportato il venir meno del riferimento espresso alla maggiore età ai fini della capacità di esercizio di un'attività commerciale: sul punto occorre pertanto fare riferimento alla disciplina generale del codice civile in merito alla capacità di agire;

- **obbligo scolastico:** anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico è venuto meno l'espresso riferimento già previsto nella previgente formulazione della legge regionale n. 38/2006. Sul tema si evidenzia che, secondo il parere del MISE espresso con risoluzioni n. 39297 del 02/03/2011 e n. 194462 del 19/09/2012, la possibilità di frequentare un corso professionale per l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione, di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., *"non è vincolata al possesso preventivo, da parte del soggetto aspirante, di alcun titolo di studio di istruzione secondaria né di alcun altro titolo di studio, ferma restando la necessità di possedere le conoscenze di base minime fondamentali per frequentare utilmente tale corso e superare con esito positivo lo stesso, nonché i requisiti morali stabiliti dal dettato normativo"*.
E' peraltro appena il caso di ricordare che l'assolvimento dell'obbligo scolastico è un obbligo di legge che va rispettato in quanto tale, pena le sanzioni previste dalle normative specifiche;

- **validità della pregressa iscrizione al REC:** sempre per effetto del rinvio alle norme statali è venuta meno l'inclusione, fra i titoli validi per il riconoscimento del requisito professionale, della pregressa iscrizione al REC. Peraltro, in base alla risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n. 61559 del 31/05/2010 è da considerarsi in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande anche chi:

- sia stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), ovvero
- per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 287/1991;
- e non ne sia stata cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- chi abbia superato l'esame di idoneità già previsto dalle leggi sopraccitate ai fini dell'iscrizione al REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo. (cfr. risoluzione MISE n. 77536 del 23/06/2010);

- **figura del delegato in possesso del requisito professionale:** si segnala l'abrogazione del comma 7 del previgente articolo 5 riferito al divieto, per lo stesso soggetto, *"di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"*. Tale disposizione, riferita al solo comparto della somministrazione e non anche all'attività di commercio di alimenti e bevande, nata con l'intento di garantire maggiore professionalità nell'attività di somministrazione, costituiva un vincolo all'attività d'impresa non più giustificabile alla luce delle intervenute norme statali di recepimento della Direttiva servizi (D.Lgs. n. 59/2010) ed, in particolare, dell'unificazione del requisito professionale previsto per le attività di commercio di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

La figura del soggetto delegato in possesso del requisito professionale, stante l'abrogazione del comma 7, dovrà essere opportunamente interpretata alla luce di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nella circolare esplicativa n. 3656/C al punto 1.4.3, con la quale lo stesso ha sostenuto decaduto il divieto della condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale, mantenendo nel contempo saldo il principio secondo cui *"la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i*

conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non nominalistica e limitata alla fase di dimostrazione dei requisiti”.

• **Semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:** in proposito si evidenziano i seguenti aspetti:

- **sostituzione dell'autorizzazione già prevista dall'art. 9 della L.R. n. 38/2006 per l'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione al pubblico, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i., da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio, fermo restando il rispetto dei criteri di insediamento previsti per questa tipologia di attività dalla D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i.**

L'istituto della SCIA non trova applicazione per le aperture ed i trasferimenti nell'ambito delle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., secondo quanto sarà meglio specificato di seguito.

Restano inoltre soggette a SCIA tutte le fattispecie e le vicende giuridico amministrative già in precedenza soggette a tale regime e pertanto:

- l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.;
- l'esercizio della medesima attività esercitata da parte dei circoli privati, di cui al D.P.R. n. 235/2001; l'istituto dell'autorizzazione permane limitatamente all'esercizio di tale attività da parte dei circoli privati insediati nelle aree soggette a programmazione e tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010, **ad eccezione dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ora art. 148 commi 3, 5 e 8 (Testo post riforma 2004), per i quali è previsto l'istituto della SCIA anche nelle zone tutelate;**
- l'ampliamento della superficie di somministrazione di un esercizio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2006;
- il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (subingresso), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 38/2006;
- il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito delle zone non soggette a tutela:
- il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione da una zona tutelata ad una sede collocata in una zona non sottoposta a tutela.

Rispetto all'istituto della SCIA di attività produttiva (nello specifico commerciale) ora esteso, come evidenziato, anche alle aperture ed ai trasferimenti, si precisa quanto segue:

- **la presentazione della SCIA di attività produttiva è l'ultimo adempimento del privato prima dell'avvio dell'attività, che può iniziare da subito¹: di qui l'espressione “impresa in un giorno”.** Pertanto, la presentazione di tale SCIA presuppone l'avvenuto espletamento di tutti gli endoprocedimenti, fra i quali, in particolare, quello sanitario, edilizio, urbanistico, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché sorvegliabilità dei locali.

¹L. 241/1990 art. 19 c. 2. “L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.”

Devono inoltre essere rispettate tutte le norme di comparto di cui alla suddetta D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i. (a titolo esemplificativo: soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, valutazione dell'impatto sulla viabilità e degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali, ecc...). In fase endoprocedimentale occorrerà inoltre acquisire le asseverazioni, nel caso in cui le stesse siano espressamente richieste dalla normativa specifica dell'endoprocedimento. Pertanto, solo dopo aver espletato i suddetti adempimenti presupposti, l'interessato potrà presentare la SCIA e rendere compiutamente la dichiarazione sostitutiva del possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa del commercio;

- l'istituto della SCIA, in quanto sostitutivo dell'autorizzazione secondo l'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i., è inoltre idoneo ad assolvere alla funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., come disposto dall'art. 152 del Regio Decreto n. 635 del 1940 e s.m.i. (cfr. Circolare n. 3656/C del 12/09/2012 - Ministero dello Sviluppo Economico).

Pertanto, nella SCIA è altresì necessaria la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio della licenza di polizia, di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., e il rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali, di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e s.m.i.

Conseguentemente, l'introduzione della SCIA non prevede né implica alcuna modifica dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività né limita i poteri conferiti ai fini del controllo della stessa.

Si ritiene infine opportuno evidenziare, ad ulteriore chiarimento degli istituti della SCIA e dell'autorizzazione, il differente regime giuridico caratterizzante le due fattispecie dell'autorizzazione e della SCIA:

- **nel caso dell'autorizzazione** la pubblica amministrazione è chiamata a verificare ex ante l'istanza e la documentazione a suo corredo. E' pertanto onere del richiedente produrre una documentazione progettuale dettagliata a consentire la verifica da parte della pubblica amministrazione. Ciò significa che l'esame istruttorio sarà condotto e l'assenso all'attività sarà reso sulla base della documentazione progettuale. Non è richiesto quindi il completamento dei lavori per l'attivazione dell'esercizio, che può e deve realizzarsi entro il termine di decadenza di un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- **nel caso della SCIA** il dichiarante, che può iniziare l'attività sin dalla presentazione della SCIA, dovrà rendere le sue dichiarazioni di avvenuto assolvimento di tutti gli obblighi di legge, in relazione alla situazione reale che consente l'immediato inizio dell'attività. Non è possibile fare riferimento alla sola situazione progettuale. La pubblica amministrazione infatti non interviene ex ante a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto, ma soltanto ex post in sede di controllo interrompendo, eventualmente, un'attività, se iniziata illegittimamente.

Le suddette misure di semplificazione si estendono alla somministrazione svolta in forma stagionale, per il cui esercizio è richiesta la presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni previste per l'esercizio della medesima attività non avente durata temporale limitata.

- **Mantenimento dell'autorizzazione nelle zone soggette a tutela**

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione permane nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

In proposito si rammenta che in un contesto di liberalizzazione delle attività economiche in un mercato concorrenziale, le uniche limitazioni alla libera prestazione dei servizi, e, nello specifico, all'esercizio dell'attività commerciale, possono essere poste, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, solo per motivi imperativi di interesse generale ascrivibili alla tutela, in particolare:

- della salute
- dei lavoratori
- dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano
- dei beni culturali
- della sicurezza

Per la specifica materia delle attività di somministrazione, tale principio è esplicitato nelle normative statali e, a discendere, nella normativa regionale – art. 8 della L.R. n. 38/2006 e art. 11 della D.G.R. n. 85-13268/2010 – nel senso di ritenere consentite limitazioni al libero esercizio dell'attività individuando negli strumenti di programmazione a livello locale zone di territorio da sottoporre a tutela soltanto a fronte di un pubblico interesse nel rigoroso rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

In particolare, l'art. 64 c. 3 del D.Lgs. n. 59/2010 prevede espressamente quanto segue: *“Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.*

Dal canto suo la legge regionale 38/2006 s.m.i. consente, ai sensi dell'art. 8, comma 5, ai Comuni di individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione può essere vietata o sottoposta a limitazioni per motivi di incompatibilità con la loro natura.

In attuazione delle disposizioni legislative citate, i Comuni possono adottare, ai sensi dell'art. 11 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., provvedimenti di programmazione per le aperture e i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico limitatamente alle zone di territorio aventi finalità quali *“la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.*

Ne consegue che il mantenimento dell'istituto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione è giustificabile ed ammissibile solo nel caso in cui la stessa venga insediata in una zona soggetta a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. e della L.R. n. 38/2006, rispetto alla quale si rende opportuna l'adozione dei provvedimenti di programmazione di cui all'art. 11 della D.G.R. citata, finalizzati alla tutela dei suddetti interessi superiori.

Alla luce di quanto sopra, si precisa che non possono essere considerate zone del territorio sottoposte a tutela gli addensamenti commerciali urbani ed extraurbani e le localizzazioni commerciali urbane e semiperiferiche urbane definite dai comuni, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 114/1998, della L.R. n. 28/1999 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i., in quanto esse costituiscono gli ambiti entro i quali deve esplicarsi la concorrenza e svilupparsi il mercato.

Conseguentemente, resta ferma la necessità dell'autorizzazione, di cui all'art. 9 nella formulazione vigente, solo qualora il comune definisca e perimetri gli ambiti sottoposti a tutela (che

potranno essere individuati sia nell'ambito degli addensamenti che delle localizzazioni commerciali sia al di fuori degli stessi) con specifico e motivato atto e solo qualora ne ricorrano i presupposti, per le seguenti fattispecie-giuridico amministrative:

- l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle zone soggette a tutela;
 - il trasferimento di sede di un esercizio da una zona non tutelata ad una sede collocata in una zona sottoposta a tutela.
- **Introduzione di una norma di carattere residuale in merito alle comunicazioni**

In sintonia con gli orientamenti emersi al tavolo di lavoro interistituzionale, la COMUNICAZIONE è individuata come istituto residuale per le fattispecie giuridico-amministrative non espressamente previste dalla L.R. n. 38/2006, ossia per le fattispecie non espressamente soggette a SCIA o ad autorizzazione, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio.

A tale proposito, si rileva che, mentre la SCIA o l'autorizzazione sono tipizzate dalla legge, la COMUNICAZIONE è un istituto giuridico che il legislatore statale ha introdotto all'art. 12, comma 4 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - che recita espressamente quanto segue: "*Con i regolamenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere*".

Poichè la COMUNICAZIONE viene ricondotta ad un generico atto del privato (*tertium genus*), con il quale si dà alla Pubblica Amministrazione mera notizia di uno stato, fatto, qualità, che non rilevano sotto il profilo procedurale amministrativo in capo alla stessa, si può ritenere in via interpretativa che il suo ambito di applicazione sia riferito alle fattispecie giuridico-amministrative non soggette in alcun caso ad autorizzazione, intesa in senso lato come atto di assenso della P.A., né a SCIA, quale atto del privato sostitutivo dell'assenso della stessa.

In ogni caso, è opportuno evidenziare che la COMUNICAZIONE costituisce sempre una dichiarazione sostitutiva dell'interessato idonea, in quanto tale, a creare certezza giuridica su stati, fatti o qualità, per i quali in presenza di dichiarazione mendace si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

• **Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande**

Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 38/2006 è stato modificato in adeguamento all'art. 41 del D.L. n. 5/2012, secondo il quale l'avvio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, svolta sia su area privata sia su area pubblica, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA, priva di dichiarazioni asseverate², ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i., da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio.

² Cfr. Nota Regione Piemonte – Prot. n. 8778/DB0502 del 10/07/2012

"...il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 4 settembre 2006, n. 4764 ha affermato che "attestazione" indica chiaramente che si tratta di un "atto amministrativo di c.d. conoscenza", che deve provenire da un pubblico ufficiale, il quale "certifica" la presenza di un fatto avvenuto in sua presenza. Si potrebbe, quindi, ritenere che attestato e attestazione siano riservati ai casi in cui la dichiarazione di scienza è "originaria", in quanto riferita a fatti od atti direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia; si deve, invece, ricorrere al termine certificato o certificazione quando la dichiarazione di scienza è "derivativa", riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente

A tale proposito, giova rammentare che, alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della L. n. 241/1990 ad opera dell'art. 2 del succitato decreto legge, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Ciò significa che la SCIA prevista all'art. 10 per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione deve intendersi non asseverata ai soli fini commerciali.

Restano, conseguentemente, salve le eventuali asseverazioni/attestazioni, da allegare alla stessa, che si riferiscono alla fase endoprocedimentale, ovvero agli endoprocedimenti previsti dalle norme speciali di settore da espletare prima della presentazione della SCIA in argomento.

In particolare, per gli aspetti igienico-sanitari si evidenzia quanto indicato dalla Direzione regionale Sanità, per cui tale attività deve essere comunicata all'ASL competente per territorio attraverso la notifica (SCIA) sanitaria, al fine della registrazione prevista ai sensi del Reg. CE 852/2004, secondo le disposizioni e la modulistica previste dalla D.G.R. n. 27-3145 del 19/12/2011 da trasmettere almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione per consentire il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria.

Si specifica, inoltre, che per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea non sono richiesti i requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

Rispetto alla disposizione in argomento, si precisa infine che la stessa risponde alla logica di consentire il servizio strumentale di somministrazione temporanea in occasione dei seguenti eventi di presupposto: sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Anche in quest'ultimo caso, quindi, la somministrazione costituisce attività accessoria rispetto ad un evento principale, non potendo essa stessa integrare da sola tale tipologia di evento. In particolare, non costituisce evento locale straordinario l'attività di "street food" che invece è da intendersi come mera attività strumentale rispetto alla manifestazione principale di presupposto (che può essere, a titolo di esempio: passaggio del giro d'Italia, visita del Papa, festival dell'unità, festa degli alpini...). Proprio in ragione di tale caratteristica di accessorialità, il legislatore ha previsto una figura di SCIA particolarmente semplificata.

- **Sanzioni**

Conformemente a quanto già previsto per le attività di commercio, con la Legge n. 3/2015 è stata estesa anche alle attività di somministrazione la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., prevista per l'esercizio abusivo dell'attività commerciale, apportando modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 38/2006 in materia di sanzioni.

Pertanto, secondo il novellato articolo, ad esclusione delle violazioni di cui al comma 1, il Sindaco può ordinare la chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in caso di svolgimento dell'attività in modo abusivo, ai sensi del comma 1 bis dello stesso.

percepiti o compiuti da chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri, albi o documenti cui l'ordinamento giuridico riconosce particolare efficacia probatoria.

L'asseverazione è un'attestazione di conformità tecnica di un progetto o di una particolare situazione alle norme vigenti in varie materie (a titolo esemplificativo: urbanistica, edilizia, ambiente, sicurezza, sanità, ecc...) redatta da un professionista abilitato che attesta come veri i fatti descritti, da lui verificati, sotto la propria responsabilità penale e disciplinare".

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28 "DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114"

• **Semplificazione in materia di commercio**

Oltre alle accennate modifiche alla legge di comparto della somministrazione di alimenti e bevande, è stato effettuato un intervento modificativo al titolo VII della legge regionale L.R. n. 38/2009 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno" recante disposizioni in materia di commercio al dettaglio e di somministrazione rese necessarie nel corso dell'anno 2009, nel contesto della legge regionale generale di adeguamento alla Direttiva servizi.

Del titolo suddetto si segnala, in particolare, la razionalizzazione dell'articolo 17 contenente disposizioni in materia di commercio al dettaglio, per una sua collocazione organica all'interno della legge quadro regionale di comparto.

Conseguentemente, sono state abrogate le disposizioni del suddetto articolo e inserito l'articolo 6 bis nella L.R. 28/1999 "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*", al fine di disciplinare specificatamente le fattispecie relative all'esercizio di vicinato e alle forme speciali di vendita.

Nello specifico si sintetizzano le disposizioni oggetto della accennata razionalizzazione.

• **Esercizi di vicinato**

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità o della gestione (subingresso) di un esercizio di vicinato, come definito all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/1998, sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i., da presentare al SUAP del comune competente per territorio.

• **Forme speciali di vendita**

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità o della gestione (subingresso) dell'attività di vendita esercitata:

- negli spacci interni, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 114/1998;
- per mezzo di apparecchi automatici, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998;
- per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998;
- presso il domicilio del consumatore, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998;

sono soggette alle medesime disposizioni previste per l'esercizio di vicinato.

In particolare, per l'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998, che può essere svolta nelle seguenti modalità:

- 1) in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (c.d. free-shop);
- 2) in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica;

occorre precisare quanto segue.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, cosiddetto "Free-shop", di cui al punto 1), è soggetta alle medesime disposizioni previste per un esercizio di vicinato, rispetto al quale non si rilevano significative novità in merito agli adempimenti amministrativi da svolgere in caso di avvio.

Da ciò si distingue, invece, l'attività di vendita per mezzo di distributori automatici variamente installati in spazi o locali di vario genere ubicati su area privata o pubblica, di cui al punto 2), il cui avvio è soggetto ad un'unica SCIA commerciale, da presentare al SUAP del comune della Regione Piemonte nel quale l'esercente intende avviare l'attività, benché la stessa venga svolta normalmente su una pluralità di comuni della Regione

Pertanto, non è richiesta una SCIA per ogni comune di insediamento degli apparecchi, in quanto il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale.

Le successive installazioni, modifiche e cessazioni degli apparecchi automatici effettuate **dopo la fase di avvio** sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli stessi, nel caso in cui distribuiscano prodotti alimentari.

Per ulteriori specifiche in merito si rimanda alle note della Direzione scrivente Prot. n. 8049/DB1607 del 25/06/2013 e Prot. n. 9943/DB1607 del 12/08/2013, reperibili sul sito web regionale del commercio: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/> nella sezione "Commercio fisso" – "Note esplicative".

Analogamente a quanto previsto per l'attività di somministrazione, è stata introdotta la COMUNICAZIONE per tutte le fattispecie giuridico-amministrative relative alle attività di vendita, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i., non espressamente soggette a SCIA.

- **Vendite di fine stagione**

La legge regionale n. 3/2015, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'esercente, ha eliminato l'obbligo di effettuare al comune la comunicazione della vendita di fine stagione già prevista dall'ex art. 14 della L.R. n. 28/1999 s.m.i., contenente l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione della stessa, le percentuali degli sconti praticati sui prezzi normali di vendita.

Ciò è stato reso possibile a seguito della determinazione annuale delle date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte delle Regioni sulla base degli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regione e Province Autonome per una maggiore tutela della concorrenzialità del sistema, nonché per esigenze di semplificazione per le aziende operanti nel comparto commerciale.

Pertanto, è sufficiente che l'esercente esponga un cartello nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, così come individuato dalla suddetta Conferenza, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 28/1999 s.m.i.

La presente nota verrà pubblicata nel sito web della Regione Piemonte relativo alla sezione del Commercio.

Visto: il Direttore regionale
Dott.ssa Giuliana FENU

IL DIRETTORE VICARIO
Dott.ssa Lucia Barberis

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia VERNONI

